



CONTRAFFARE - CONTRAFFATTO - CONTRAFFAZIONE

“**CONTRAFFARE**” deriva da **CONTRA** che significa “*di fronte, di rimpetto*” e **FARE** il cui significato è noto a tutti. Contraffare vuol, dunque, dire “*fare come fanno gli altri*”, “*imitare nei gesti, nella voce e nel modo di favellare, per lo più con il fine di ingannare, ovvero destare le risa*”.⁽¹⁾

Ed è di contraffazione che parliamo in questo articolo: sempre più spesso si legge e si sentono notizie di casi di contraffazione nel settore alimentare e del **CONTRAFFARE - CONTRAFFATTO - CONTRAFFAZIONE**.

In certi periodi, le notizie sono così frequenti e numerose che si rischia di non prestare più attenzione e di non cogliere interamente tutte le problematiche giuridiche, politiche e sociali che sono direttamente connesse alla contraffazione. Essa comporta sempre un insieme di più violazioni a leggi, regolamenti, norme, vincoli contrattuali che disciplinano non solo i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti e design) ma anche il corretto sfruttamento commerciale dei prodotti.

La contraffazione non è un fenomeno nuovo: sono, infatti, stati trovati vasi e manufatti di vario genere risalenti all'epoca dei romani e degli egizi che recano sigilli contraffatti. Nel Medioevo la domanda di reliquie cristiane superava di gran lunga l'offerta, alla quale facevano fronte i falsari producendo una grande quantità e varietà di reliquie di santi e martiri.

Nel corso dei secoli, e con una spiccata accelerazione negli ultimi decenni, la contraffazione ha, però, assunto un carattere planetario, interessando sostanzialmente tutti i Paesi del mondo e riguardando tutti i possibili settori merceologici. In altre parole, non c'è prodotto che non sia o non possa essere contraffatto: la contraffazione si è spinta anche verso nuovi settori quali, per esempio, quello farmaceutico o quello alimentare.

Cerchiamo, quindi, di capire cos'è la contraffazione da un punto di vista giuridico, come si sviluppa e si articola con riferimento al prodotto “vino”, quali sono i rimedi per prevenirla e

contrastarla.

Tradizionalmente, la contraffazione riguardava la riproduzione di un marchio simile o identico ad un segno già noto e protetto, creando confondibilità sull'origine del prodotto. Nel corso degli anni, la contraffazione si è sviluppata riguardando anche il packaging, il prodotto ed il suo stesso contenuto. A questo proposito, vale la pena ricordare la distinzione che viene effettuata dal Regolamento CE n. 1383 del 22 luglio 2003 tra merci contraffatte e merci usurpative.

Per merci contraffatte si intendono:

- ⊙ le merci, compreso il loro imballaggio, sulle quali sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione;
- ⊙ qualsiasi segno distintivo (compresi, logo etichetta, opuscolo etc.) anche presentato separatamente;
- ⊙ gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente.

Per merci usurpative si intendono:

- ⊙ le merci che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del diritto di autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma

del diritto nazionale.

Ma, come si accennava nei precedenti paragrafi, il fenomeno della contraffazione si è evoluto dando origine a tipologie di comportamenti illeciti dai contorni meno definiti per i quali, a volte, anche l'applicazione della tutela civile e penale non è così immediata.

Si pensi, per esempio, ai casi di uso di marchi identici a quello registrato ma per prodotti appartenenti a generi merceologici diversissimi e distanti rispetto a quelli tradizionalmente protetti

